DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1979

che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE

(79/236/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE (4), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE e dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata su proposta della Commissione se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri ;

considerando che, con decisione 78/476/CEE, del 30 maggio 1978 (5), il Consiglio ha proceduto a questa constatazione per quanto concerne taluni paesi terzi ;

considerando che, per quanto concerne il Giappone, l'Austria, la Svizzera, la Cecoslovacchia, la Iugoslavia e parzialmente la Polonia, le informazioni disponibili non hanno ancora permesso una simile constatazione ;

considerando che, per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di taluni Stati membri è necessario prorogare il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda l'Austria, la Cecoslovacchia, la Svizzera e la Iugoslavia per le specie agricole, fino al 30 giugno 1980.

2. Il termine di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE è prorogato, per quanto riguarda il Giappone, la Polonia e la Svizzera per le specie orticole, fino al 30 giugno 1980.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.